



STATVTA
FIRMANORVM.



FIRMI Apud Sertorium de Mon-
tibus impressa Anno Domini
1589.

D
1
180



FORMA SCINDICATIVS.

LI Scindicatori debbano essere il nostro Vicario, & vn Cittadino Dottore da nominarsi dalli Mag. SS. Priori della Città pro tempore.

Che s'intimi per tutta la Diocesi per pubbliche patente il scindicato d'essi ufficiali, presigendo il dì che hà da cominciare dopo il ritorno delle dette patente.

Che detto scindicato duri otto giorni, cioè cinque à dar le querele, & tre à giustificare, e risolvere; quali passati s'intendano detti ufficiali assoluti quando non vengano condannati altrimenti.

Che della sententia da darli da detti Scindicatori non sene possa appellare, ne domandar ricorso, & appellandosi, etiam per viam recursus, non s'ammetta se prima effettivamente non paga quanto sarà condannato, nel qual caso quello à fauor del quale sarà dato la sententia debba fare attual deposito de restituendo in casu succumbentia.

All'ottauo hauendo la detta sacra Congregatione rescritto *Seruetur consuetudo, que ante aduentum moderni Episcopi seruabatur*, Noi informati di detta consuetudine per testimonij degni di fede, & per li libri di essa Città, ne trouando altro in contrario nelli libri del Vescouato, dichiaramo la detta cōsuetudine esser stata, & essere ch'il Cap. dell'appellazione de gl'officiali de' danni dati, & extraordinariati della Città, & Vicarij del suo stato hanno proceduto, & procedano in simili caue secondo la detta dimanda fatta. Et per offeruanza di detta consuetudine, & di detto rescritto dichiaramo, & ordinamo, che per l'auuenire alli detti Cap. & officiali di danni dati, & extraordinariati, & officiali del stato non s'inhibisca, ne se li dia in alcun modo impedimento. Ne si possa vetare à persone Ecclesiastiche il poter far' accuse ne' casi simili inanzi alli sodetti Cap. & officiali, & se sia legito poterle fare senz'altra nostra licenza, la quale per la presente si concede indifferentemente à tutti, si come dispone il Canone Si clericus laycum, extra de foro competen.

Al nono, che per lettere alli Vicarij Foranei hanno rescritto *Non augeantur pene solite*, dichiaramo le pene solite essere le pene solite pagarli da layci secondo la forma de' statuti, & reformanze della Città, & Terre, & luoghi della Diocesi.

All'vndecimo circa il venire che farà il Magistrato della Città con noi per accompagnarci, ordinamo, che si offerui tutto quello che l'Illustris. Cardinale Maffeo d'ordine di N. S. n'hà scritto per vna sua sotto la data delli 9. di Maggio 1581. il tenor della quale è questo.

Copia de lettere scritte dall' Illustris. Sig. Cardinale Maffeo.

A Monsig. Vescouo di Fermo.

Molto Reuerendo Sig. come fratello.

Nelle resolutioni che furono fatte in questa Congregatione sopra le differenze che erano tra V. S. & la sua Città, & mandate costà vn pezzo fa, ve n'era vna dell'vndecimo Capitolo spettante all'accopagnar del Vescouo, che fanno li Priori, & fu detto che si offeruasse quello che haueua ordinato N. S. Hora l'Imbasciatore della Città ha fatto istanza à S. Beatitudine per hauere in scritto la mente sua in questa materia conforme all'offeruanza che già era introdotta, contra la quale appareua vna lettera della Congregatione del Concilio scritta d'ordine di S. S. auanti l'ultima resolutione fatta in fauor delli Priori. Et essendo parso à N. S. la dimanda giusta, m'hà commesso ch'io scriua à V. S. che non ostante qual si voglia lettera in contrario permetti, che li Priori quando vogliono essi venire ad accompagnarla, vadino auanti di lei, ouero di dietro, come più à loro piacerà; perche essendo questo atto volontario, & di cortesia, non vuole S. S. che se li facci violenza alcuna, & così douerà V. S. eseguire, à cui me raccomando con tutto il cuore. Di Roma li 9. di Maggio 1581.

Supradicta copia concordant cum suis originalibus, & pro fide me subscripsi, sigillumq; meū apposui hodie xxij. May. 1581.

Ita est Cæsar Spetianus Secretarius.

Locus ✕ Sigilli.

Quanto poi al 3. 5. 6. 10. 12. & 13. Capitoli, & rescritti delli detti Illustris. & Reuerendis. Sig. Cardinali à ciascuno d'essi dichiaramo, volemo, & ordinamo, che si offerui ad vnguem inuiolabilmente, sotto le pene che si contengono in dette resolutioni, & d'altre maggiori à nostro arbitrio.

Ita dicimus, declaramus, statuimus, & ordinamus, Ego Dominicus Pinellus Episcopus Firmanus.

Datum Firmi sub die xxix. Decembris. M. D. LXXXI.

Locus ✕ Sigilli.

Aldrouandinus Canettus Secretarius.

REGISTRVM.

A A B C D E F G H I K L M N O P Q R S

Omnes sunt Terniones præter R S qui sunt Quaterniones.

Impressum Firmi Apud Sertorium de Montibus. 1589.